

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI DI
SOMMINISTRAZIONE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE N. 1 DEL 2.01.2007 E DELLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO REGIONALE N. 5 DEL 27.02.2008**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 23.03.2009
Con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 21.04.09 MODIFICATO
ARTICOLO 23.

Relazione introduttiva al piano di localizzazione degli esercizi di somministrazione in attuazione della legge regionale n. 1 del 2.01.2007 e della delibera del consiglio regionale n. 5 del 27.02.2008

In applicazione delle disposizioni di cui al Testo Unico Regionale in materia di Commercio, Legge Regione Liguria n. 1/2007, e del relativo atto di programmazione per gli esercizi di somministrazione approvato con deliberazione del consiglio regionale n. 5 del 27 febbraio 2008, il Comune di Pietra Ligure deve dotarsi di un piano per il rilascio di autorizzazioni di somministrazione di alimenti e bevande.

Alla base della nuova programmazione, svincolata da criteri di mero contingentamento, occorre vi sia un'attenta analisi della situazione attuale frutto della previgente disciplina che consentiva l'individuazione di soli parametri numerici. Con riferimento ad una specifica zona, si determinava il numero (distinti nelle due sole tipologie di bar e ristorante) degli esercizi di somministrazione che si riteneva confacente a soddisfare i bisogni di una specifica porzione del territorio.

Con atto del 14.11.1995 la Commissione Comunale dei pubblici esercizi determinava il numero di autorizzazioni rilasciabili nelle diverse zone in cui veniva suddiviso il territorio comunale:

centro

levante

ponente

A seguito dell'entrata in vigore del TUC (testo unico del commercio della regione Liguria) le attività preesistenti non sono più distinte in due tipologie ma costituiscono un'unica tipologia di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nella fase di transizione, la legge ha concesso a coloro che avevano due licenze operanti nel medesimo locale di trasferirne una entro un termine fissato pena la decadenza.

Alla data del 27.06.08, considerato quanti avevano esercitato la facoltà sopra indicata, agli atti dell'ufficio risultavano le seguenti disponibilità:

Zona Centro: disponibilità n. 1 -- (si è registrata la decadenza di n. 12 licenze)

Zona levante: disponibilità n. 13 (si è registrata la decadenza di n. 17 licenze di cui una stagionale)

Zona ponente: disponibilità n. 5 (si è registrata la decadenza di n. 12 licenze)

Tali dati confermano un andamento costante nel periodo individuato dal 1995 ad oggi ovvero che, con esclusione della zona centro, il contingente non è mai stato esaurito registrandosi una costante disponibilità di licenze.

In termini assoluti al 31.12.2005 (data campione per l'analisi dei consumi dell'Istituto Tagliacarne) risultavano nel Comune di Pietra Ligure 130 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti nelle tre zone individuate; alla data del 27.06.08 tale valore assoluto risulta essere pari a 147 così suddiviso:

zona levante: 56

zona centro: 55

zona ponente: 36 (di cui 2 nella frazione Ranzi)

Dall'analisi dei consumi effettuata dall'Istituto Guglielmo Tagliacarne menzionato, commissionato dalla Regione Liguria, sono stati estrapolati e qui di seguito evidenziati i dati significativi provinciali e quelli relativi in particolare al Comune di Pietra Ligure nel periodo 2001-2005.

Le strutture destinate a pubblici esercizi nella provincia di Savona sono complessivamente pari a 2.610 unità, di cui 1.490 bar e 1.120 ristoranti: si tratta del secondo valore provinciale dopo Genova.

Quanto alla diffusione del servizio, questa provincia mostra il valore più alto di tutte le altre per i ristoranti ed il secondo per quanto riguarda i bar, comunque, in entrambi i casi, con valori nettamente superiori alle medie regionali.

Nel periodo 2001-2005, però, il tasso di crescita sia dei ristoranti che dei bar è stato inferiore alle corrispondenti tendenze regionali: per i ristoranti siamo di fronte ad un +18%, molto lontano dal +27,9% della Liguria, per i bar la differenza di crescita è minore, 4,7% per Savona e 5,25% per la Liguria.

Se colleghiamo questi dati con quelli sulla diffusione del servizio, dobbiamo concludere che il trend di crescita è stato minore perché complessivamente la situazione di partenza si attestava già su buoni livelli.

Nella nostra provincia le risultanze da Comune a Comune sono molto diverse se si guarda all'arco temporale 2001-2005.

Nella provincia di Savona allorché si guarda alla dinamica dei bar del quadriennio considerato, gli andamenti sono differenziati, i valori in diminuzione sono numerosi; eppure, ciò non toglie che questa provincia sia seconda in Liguria quanto a diffusione di questo servizio (numero di esercizi rapportato alla popolazione risultante dal censimento 2001).

Se si utilizza l'indice di diffusione riferito al totale dei pubblici esercizi della provincia di Savona si ottiene il valore più alto riscontrato in Liguria.

Se si scompone l'indice nelle sue due componenti, ristoranti e bar, per i primi il dato è molto superiore a quello medio ligure, per i secondi, invece, è lievemente inferiore.

Gli indici diventano più variabili nei 67 Comuni e ancor più variabili risultano se si scompongono nelle due tipologie considerate.

Per quanto riguarda i ristoranti Pietra Ligure non era tra i Comuni che si ponevano al di sopra della media dell'indice di diffusione provinciale.

Sono pressoché la metà i Comuni con indice più elevato e addirittura per alcuni di essi i valori arrivano a livelli davvero sopra ogni previsione.

Se si guarda alla distribuzione dell'indice di diffusione dei ristoranti a seconda della fascia di domanda, non si notano profonde differenze tra piccoli, medi e grandi centri e le oscillazioni sono davvero esigue.

Passando ad analizzare l'articolazione sul territorio dei bar si evidenzia che erano poco meno di 20 i Comuni che presentano valori di diffusione superiori alla media provinciale, e fra questi compariva Pietra Ligure.

La dinamica dei pubblici esercizi nella provincia di Savona è stata relativamente meno intensa anche rispetto all'andamento complessivo della Liguria, soprattutto per i ristoranti.

Complessivamente, l'Istituto Tagliacarne conclude definendo la rete dei pubblici esercizi nella provincia di Savona più consistente per quanto riguarda i ristoranti; per i bar si ritiene che possa essere ritenuta sufficientemente elevata, anche se sembrano esservi maggiori margini di crescita.

Ecco nel dettaglio i dati di Pietra Ligure per il periodo 2001-2005:

ristoranti

2001 n. 46; 2005 n. 42 (variazione -8,70%)

bar

2001 n. 83; 2005 n. 88 (variazione + 6,2%)

l'indice di diffusione dei pubblici esercizi dei Comuni della provincia di Savona in ordine decrescente individua il Comune di Pietra Ligure al 14esimo posto.

Un altro valore determinante per avere un'analisi completa del settore è la valutazione della propensione al consumo: l'analisi ha misurato il dato demografico nonché quello relativo ai flussi turistici.

La lettura dei dati della nostra provincia dimostra che rispetto a saldi naturali che in valore assoluto si mantengono costanti (il numero dei nati continua ad essere pari alla metà circa dei decessi), nell'ultimo biennio il saldo migratorio è cresciuto in misura considerevole, comportando valori positivi del saldo totale.

Si registra inoltre un aumento medio dell'età della popolazione: negli ultimi due decenni, l'età media della popolazione residente in Italia è cresciuta di oltre 5 anni, da una media di poco superiore a 37 anni nel 1985, a 42,3 anni nel 2004.

La Liguria in particolare risulta essere la regione con la popolazione più anziana: dalla lettura dei dati sulla struttura per alcune classi di età dei residenti in Liguria all'inizio dell'anno 2003 si osserva che la popolazione di età inferiore a 40 anni non raggiunge il 40%. La provincia di Savona con il 26,3% di ultrasessantacinquenni e la percentuale più bassa nella classe da 0 a 14 anni è la provincia con la struttura della popolazione più anziana.

Le conseguenze del processo di invecchiamento sono molteplici, in particolare ci interessa segnalare l'influenza della struttura per età sulla composizione della domanda di consumo.

Alcuni studiosi affermano però che le variabili legate alla popolazione presentano una dinamica temporale più lenta di quella di altri fattori che determinano la domanda, primo fra tutti il reddito, oltre alle mode e agli stili di vita, le cui tendenze sono dominanti nell'influenzare il fenomeno.

A questa osservazione possiamo però rispondere che per l'intensità ed il livello raggiunto negli ultimi decenni dai mutamenti legati ai processi di trasformazione demografica, in alcuni casi essi stessi sono in grado, di dare origine o indirizzare nuove linee di tendenza.

Dall'analisi dei dati ufficiali del movimento turistico della Liguria, emerge la rilevanza e il ruolo che il fenomeno riveste nell'ambito economico regionale.

Il quadro statistico esaminato evidenzia che i flussi turistici di maggiore consistenza, si dirigono principalmente verso la Riviera di Ponente, dove quindi si concentra una elevata quota di popolazione a carattere stagionale.

Per migliorare l'attendibilità delle stime e quindi valutare l'impatto effettivo del movimento turistico sul settore commerciale l'istituto è ricorso ad una stima dei flussi turistici non ufficiali, comunemente definiti "sommerso" o "secondario".

In merito al flusso turistico generato dagli esercizi alberghieri è ragionevole pensare che sia del tutto trascurabile la quota di consumi alimentari che possono aver luogo al di fuori di questa tipologia ricettiva, mentre è determinante la stima delle presenze turistiche generate dalle seconde case e dal turismo all'aria aperta.

Sulla base dei dati disponibili, l'istituto Tagliacarne indicava per la provincia di Savona una propensione al consumo procapite del prodotto "ristorazione" pari a € 1.576,6 per l'anno 2005; in merito la Confcommercio ha fornito un valore pari a € 1.220,00 di consumo pro-capite. Relativamente alla spesa del turista alberghiero, l'associazione di categoria citata ha stimato un consumo ridotto nei confronti dei pubblici esercizi tipici che può essere considerato del 30% in meno (€ 854).

Occorre inoltre ricordare che parte del consumo del prodotto "ristorazione", nel periodo estivo, si rivolge agli stabilimenti balneari ma, oggi, non si è in grado di stimare tale dato considerata la fase di transizione (dalla classificazione delle attività di cui alla legge 287/91 alla attuale configurazione).

Gli operatori del settore, sulla base di un'indagine a campione della Confcommercio ritengono vi sia altresì "un'evasione" pari al 7%.

Un'ulteriore evasione dei consumi nei confronti dei comuni limitrofi, Finale, Loano ma anche Savona pari al 20% mentre vi è un rientro soprattutto per il settore della ristorazione del 12% per il medesimo fenomeno "migratorio" dai Comuni limitrofi.

Fatte quindi le opportune riflessioni sui dati sopra esposti è stato redatto piano di localizzazioni dei pubblici esercizi per il Comune di Pietra Ligure partendo da alcune considerazioni di base fondamentali:

- la divisione in zone del territorio comunale continua ad avere ragione di esistere perché ancora oggi tali zone così come individuate nel 1995 presentano caratteristiche di uniformità di vocazione sia in termini di destinazione specifica che in termini di fabbisogno di servizi da rendere all'utenza.
- Si ritiene però, approfondendo il grado di analisi del territorio, che occorra individuare ulteriori zone:
 - nell'ambito della zona ponente una subzona "la frazione Ranzi" per caratteristiche tipiche e diverse delle frazioni rispetto al restante territorio comunale;
 - un'ulteriore zona "arenile" per le sue peculiarità nonché per i vincoli normativi che ne differenziano i potenziali utilizzi rispetto alla restante parte del territorio comunale;
 - un'altra zona "concessione cantiere" che per collocazione strategica e potenzialità di sviluppo urbanistico si ritiene debba avere criteri di insediamento diverso rispetto al restante territorio comunale.
- La qualità dei servizi ai residenti ed ai turisti deve essere una priorità e con questa pianificazione l'obiettivo è di fornire un aiuto alla qualificazione dell'offerta del servizio "ristorazione" nel territorio comunale.

Preme comunque evidenziare, prima di addentrarsi nella trattazione pratica della redazione del piano, che i parametri qualitativi possono essere azzerati nel caso in cui l'amministrazione ritenga di non voler porre alcun vincolo all'insediamento di attività di somministrazione in particolari e ben definite zone del proprio territorio ove vi è accertata carenza di servizi di ristoro; in tale subzona - denominata frazione Ranzi - si è stabilito di non individuare alcun parametro o criterio per l'apertura di nuove attività per agevolare appunto l'insediamento di nuove realtà imprenditoriali in zone "disagiate".

Sono state confermate quindi le singole zone omogenee zona A CENTRO; zona B PONENTE; zona C LEVANTE ed inserite due nuove zone ovvero zona D ARENILE e zona E CONCESSIONE CANTIERE; introducendo inoltre nell'ambito della zona B PONENTE una subzona il cui perimetro coincide con la frazione RANZI; si sono definite per ciascuna zona le caratteristiche "qualitative" degli esercizi di somministrazione, in assenza delle quali l'amministrazione dovrà negare il rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Per redigere il presente piano sono stati analizzati diversi parametri qualitativi.

Si è cercato di codificare ciò che si intende per qualità in un esercizi di somministrazione

Rispetto alla struttura, per esempio:

- la superficie di somministrazione di un esercizio,
- l'abbattimento delle barriere architettoniche,
- i colori ed i materiali dei serramenti, dei pavimenti e dei rivestimenti in genere,
- i materiali, le dimensioni e le caratteristiche delle insegne di esercizio e delle tende solari,
- le caratteristiche delle aree all'aperto riservate al pubblico, pavimentate, coperte, recintate, e la loro proporzione rispetto al locale,
- i requisiti igienico sanitari, quali ad esempio il numero dei bagni e la loro destinazione (per il pubblico, per il personale, adeguati per i diversamente abili),
- le aree adibite a parcheggio,
- l'insonorizzazione del locale,
- la climatizzazione,

Rispetto al servizio, solo per citarne alcuni:

- la tipologia dei prodotti somministrati quali ad esempio prodotti del commercio equo e solidale oppure prodotti tipici regionali a marchio DOC, IGP
- l'aver frequentato corsi e scuole di specializzazione;
- la conoscenza delle lingue straniere,
- adeguato assortimento di vini e liquori,

ed inoltre:

- l'orario di apertura al pubblico scelto nell'ambito dei criteri comunali,
- lo spazio guardaroba,
- la sala di attesa,
- l'uso di accorgimenti per il risparmio energetico,
- servizio internet,
- servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono veramente molte le caratteristiche in un esercizio di somministrazione che ne possono determinare la qualità ma si è preferito individuare solo parametri oggettivi, strutturali, in assenza dei quali non consentire l'apertura dell'attività affiancati ad altri parametri che, consentendo di acquisire un punteggio per raggiungere quello minimo per il rilascio dell'autorizzazione, potessero essere scelti liberamente dall'imprenditore nella combinazione più confacente alle esigenze personali nel rispetto del principio di libertà d'impresa.

In merito al procedimento per la completa attuazione del piano di localizzazione degli esercizi di somministrazione, oggetto della presente trattazione, a conclusione della deliberazione e successiva pubblicazione, l'ufficio comunale competente dovrà dare opportuna pubblicità

all'entrata in vigore del provvedimento costituendo a tutti gli effetti provvedimento assimilabile ad un bando nel quale sono elencate e specificate tutte le caratteristiche di ordine strutturale e qualitativo da rispettare per l'apertura ed il trasferimento di un esercizio di somministrazione ed al quale saranno allegati tutti i moduli di domanda necessari e previsti dalla specifica regolamentazione comunale.

Il provvedimento sarà pubblicato oltre che all'albo pretorio comunale, ai sensi di legge, sul sito internet e fornito in forma cartacea a tutti coloro che ne faranno richiesta. Eventuali modifiche al piano in oggetto dovranno essere sempre oggetto di deliberazione consigliare mentre eventuali modifiche successive non sostanziali relative alla modulistica potranno essere oggetto di provvedimento dirigenziale.

**PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE IN
ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 2.01.2007 E DELLA DELIBERA DEL
CONSIGLIO REGIONALE N. 5 DEL 27.02.2008**

INDICE

TITOLO I I PRINCIPI GENERALI E LE DEFINIZIONI

Articolo	1	I contenuti e gli obiettivi	pag	9
Articolo	2	Ambito di applicazione		
Articolo	3	Attività non soggette a pianificazione		

TITOLO II LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

CAPO I LE DISPOSIZIONI COMMERCIALI

Articolo	4	Zonizzazione del territorio	pag	10
Articolo	5	I parametri qualitativi		
Articolo	6	I parametri qualitativi obbligatori		
Articolo	7	I parametri qualitativi facoltativi	pag	11
Articolo	8	La pianificazione		
Articolo	9	Determinazione dei punteggi nelle diverse zone	pag	12

CAPO II LE DISPOSIZIONI URBANISTICHE

Articolo	10	Aree destinate a parcheggio		
----------	----	-----------------------------	--	--

TITOLO III LE ATTIVITA' PUBBLICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo	11	La domanda di rilascio dell'autorizzazione	pag	13
Articolo	12	Il procedimento amministrativo	pag	14
Articolo	13	La comunicazione di effettivo inizio dell'attività		
Articolo	14	L'adeguamento del locale		
Articolo	15	La proroga all'inizio dell'attività		
Articolo	16	Il preposto ed il sostituto alla somministrazione	pag	15
Articolo	17	L'ampliamento/riduzione della superficie di vendita		
Articolo	18	Il subingresso	pag	16
Articolo	19	L'affidamento di reparto		

CAPO II LE ATTIVITA' SECONDARIE

Articolo	20	Le attività accessorie	pag	17
Articolo	21	Lo svolgimento delle attività accessorie		

Articolo	22	Le attività di gioco		
Articolo	23	Le aree all'aperto – modalità di utilizzo	pag	18

**CAPO III
LE ATTIVITA' STAGIONALI**

Articolo	24	La domanda di autorizzazione stagionale		
Articolo	25	Il periodo di apertura		

**CAPO IV
LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE**

Articolo	26	La dichiarazione di inizio attività	pag	19
----------	----	-------------------------------------	-----	----

**TITOLO IV
LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE ALLA PIANIFICAZIONE**

Articolo	27	Le tipologie		
Articolo	28	L'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione e di intrattenimento	pag	20
Articolo	29	Musei, teatri, sale convegni e sale congressi		

**TITOLO V
I CRITERI PER GLI ORARI DI APERTURA**

Articolo	30	Gli esercizi di somministrazione – orari -		
Articolo	31	Le attività accessorie – orari -	pag	21
Articolo	32	Gli esercizi di trattenimento e svago –orari -		
Articolo	33	Le attività artigianali - orari -		
Articolo	34	I turni di apertura obbligatori		

**TITOLO VI
IL MONITORAGGIO DELLA RETE**

Articolo	35	La denominazione degli esercizi		
Articolo	36	La comunicazione dell'interessato	pag	22
Articolo	37	La trasmissione dei dati		

**TITOLO VII
LE ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE ALIMENTI – CONSUMO SUL POSTO**

Articolo	38	Le attività artigianali		
Articolo	39	Il consumo immediato sul posto	pag	23
Articolo	40	L'attività di vendita		

**TITOLO VIII
LE PROCEDURE SANZIONATORIE E NORME TRANSITORIE**

Articolo	41	Obblighi di pubblica sicurezza		
Articolo	42	Disposizioni generali	pag	24
Articolo	43	La decadenza dell'autorizzazione		
Articolo	44	La revoca dell'autorizzazione		
Articolo	45	Durata, entrata in vigore e norme transitorie	pag	25

Allegati : A, B, C, D, E, F, cartografia indicante le diverse zone.			pag	26
---	--	--	-----	----

REGOLAMENTO

TITOLO I I PRINCIPI GENERALI E LE DEFINIZIONI

Articolo 1

I contenuti e gli obiettivi

1. Le presenti disposizioni vengono adottate per disciplinare lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande così come definita al Capo VI della Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1, in esecuzione dei criteri di programmazione di cui alla Deliberazione del Consiglio Regionale 27 febbraio 2008, n. 5.
2. La programmazione per le attività di somministrazione alimenti e bevande viene resa al fine di:
 - a. garantire lo sviluppo e l'innovazione della rete degli esercizi di somministrazione in relazione alle esigenze dei consumatori e degli utenti,
 - b. salvaguardare le aree di interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale anche prevedendo specifiche norme per la conservazione delle botteghe storiche individuate ai sensi della Legge Regionale 10/07/2002, n. 29,
 - c. individuare criteri localizzativi per l'insediamento degli esercizi con particolare riguardo a fattori di mobilità, traffico ed inquinamento acustico ed ambientale,
 - d. stabilire regole per l'armonica integrazione con altre funzioni del territorio ed alla disponibilità di spazi pubblici ed a uso pubblico,
 - e. tutelare la rete degli esercizi di somministrazione nelle frazioni e nelle zone collinari, favorendo l'integrazione dell'attività con altri servizi anche attraverso la creazione di servizi commerciali integrati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni si applicano all'attività di somministrazione alimenti e bevande così come definita all'articolo 50 della Legge Regionale n. 1/2007 ed all'attività effettuata :
 - a) mediante distributori automatici in locali adibiti in modo esclusivo allo scopo,
 - b) in locali non aperti al pubblico,
 - c) dalle Associazioni o dai circoli indicati all'articolo 3 del D.P.R. n. 235/2001.

Articolo 3

Attività non soggette a pianificazione

1. Le attività di somministrazione elencate all'articolo 58 della Legge Regionale n. 1/2007, sono sottoposte alle disposizioni di cui alla presente regolamentazione, con l'esclusione delle disposizioni del Titolo II inerente la programmazione comunale.

TITOLO II LA PROGRAMMAZIONE COMUNALE

CAPO I

Le disposizioni commerciali

Articolo 4

La zonizzazione del territorio

1. Agli esclusivi fini della presente programmazione, con l'intento di individuare criteri e parametri di ordine qualitativo occorrenti per l'apertura di nuove attività di somministrazione ovvero per l'ampliamento (riduzione) e/o il trasferimento di esercizi esistenti, il territorio del Comune viene suddiviso in n. 5 zone commerciali, articolate come in appresso:
 - a. ZONA centro
 - b. ZONA ponente
 - c. ZONA levante
 - d. ZONA arenile o demaniale
 - e. ZONA concessione cantiere navale.

La perimetrazione delle diverse zone è indicata nella cartografia allegata al presente piano.

2. Nell'ambito dell'articolazione di cui al comma precedente, al fine di soddisfare specifiche esigenze in ordine agli aspetti strutturali degli esercizi oltre che per ragioni di carenza di servizio di ristoro e per il conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 26 comma 2 lettera d) della L.R. n. 1/2007, viene individuata la seguente sub zona di piano nella quale saranno applicate norme derogatorie ai principi generali per l'apertura degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande:
Sub ZONA ponente - Frazione Ranzi

Articolo 5

I parametri qualitativi

1. Richiamando le direttive di cui alla Parte II della D.C.R. n. 5/2008 con le quali si stabilisce l'obbligo di individuare termini di giudizio di tipo qualitativo che dovranno essere rispettati per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande, si stabilisce che potranno essere oggetto di valutazione i criteri di cui ai seguenti articoli elencati. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 6 costituirà condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura, al trasferimento e/o all'ampliamento (riduzione) dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sottoposta alle disposizioni del presente titolo; il possesso dei requisiti indicati all'art. 7 verrà valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio minimo di zona per il rilascio, il trasferimento e/o l'ampliamento (riduzione) dell'attività di somministrazione soggetta a programmazione.

Articolo 6

Parametri qualitativi obbligatori

1. Sono obbligatori i seguenti parametri qualitativi indistintamente per tutte le zone:
 - a) la dimensione dell'esercizio: minimo 30 mq di superficie di somministrazione al chiuso;

- b) i requisiti sanitari minimi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione, rapportati all'esercizio annuale o stagionale dell'attività ed inoltre dovrà essere sempre presente:
 - un bagno per il pubblico adeguato alla normativa sulle persone diversamente abili
 - canna fumaria a tetto nel caso di attività con forno a legna
 - certificazione corretto smaltimento dei fumi per le altre attività di ristorazione;
 - c) l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso dei soggetti diversamente abili;
 - d) impianto di riscaldamento e condizionamento.
2. I predetti parametri qualitativi costituiranno requisito essenziale per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa e per il successivo svolgimento dell'attività in tutte le zone del territorio comunale. Potrà essere consentito derogare al requisito della dimensione minima dell'esercizio nella Zona Arenile qualora il rispetto di tale requisito sia in contrasto con i vincoli della normativa demaniale.

Articolo 7

I parametri qualitativi facoltativi

1. I parametri qualitativi facoltativi permettono l'attribuzione di un punteggio minimo che dovrà essere raggiunto per autorizzare l'apertura, l'ampliamento (riduzione) e/o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande soggette a programmazione.
- a) Superficie di somministrazione del locale oltre quella minima di cui al punto a) dell'art. 6;
 - b) numero di servizi igienici aggiuntivi al primo a disposizione della clientela;
 - c) presenza del reparto area fumatori (a norma di legge);
 - d) adeguamenti strutturali aggiuntivi per la fruizione dei servizi da parte di soggetti diversamente abili rispetto a quelli obbligatori di cui ai punti b) e c) del precedente articolo;
 - e) uscite di sicurezza;
 - f) insonorizzazione del locale;
 - g) Impianto per la rinnovazione automatica dell'aria;
 - h) Impianti per il risparmio energetico;
 - i) la dotazione di parcheggi per la clientela pari ad almeno 2 posti;
 - j) posteggi riservati alla clientela oltre a quelli di cui al punto i);
 - k) canna fumaria a tetto nel caso di attività diversa da esercizio con forno a legna.
2. I punteggi attribuibili per la presenza dei singoli parametri vengono indicati nella **scheda allegata sub lettera a)**.

Articolo 8

La pianificazione

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, si individuano i punti da attribuire al possesso dei parametri qualitativi così come meglio specificato nel prospetto **allegato sub lettera a)** al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, la cui somma se pari a quanto indicato al successivo articolo 9 permette l'attribuzione del punteggio minimo vincolante sia al rilascio dell'autorizzazione all'apertura di nuovi esercizi, al trasferimento e/o all'ampliamento (riduzione) di esercizi esistenti che al conseguente svolgimento dell'attività di somministrazione.

Articolo 9

Determinazione dei punteggi nelle diverse zone

1. Zona centro
Per aprire nuovo esercizio 100 punti
Per ampliamento (riduzione) e/o trasferimento 80 punti

- Zona levante
- Per aprire nuovo esercizio 80 punti
 - Per ampliamento (riduzione) e/o trasferimento 60 punti

- Zona ponente
- Per aprire nuovo esercizio 80 punti
 - Per ampliamento (riduzione) e/o trasferimento 60 punti

Sub zona frazione Ranzi

Nessun punteggio minimo solo il rispetto di quanto indicato al precedente art. 6

- Zona arenile o demaniale
- Per aprire nuovo esercizio 60 punti
 - Per ampliamento (riduzione) e/o trasferimento 40 punti

Zona concessione cantiere navale

In considerazione delle particolarità dell'area e degli investimenti turistici e strutturali che in essa sono previsti, l'apertura di esercizi di somministrazione dovrà rispettare parametri qualitativi particolarmente significativi. La definizione dei medesimi e l'attribuzione del relativo punteggio avverrà con successivo provvedimento del consiglio comunale di integrazione del presente piano nel momento in cui sarà meglio definito il piano di intervento nell'area.

2. Nel caso di apertura, ampliamento (riduzione) e/o trasferimento di attività stagionali i punteggi minimi richiesti sono maggiorati del 40%.
3. Nel caso di trasferimento tra due diverse zone si applicano i punteggi minimi richiesti nell'area di destinazione finale.
4. Nel caso di trasferimento per sfratto esecutivo, non dovuto a morosità, si consente di trasferire l'attività nella stessa o altra zona nel rispetto dei soli requisiti obbligatori di cui all'art. 6.

CAPO II LE DISPOSIZIONI URBANISTICHE

Articolo 10

Aree destinate a parcheggio

1. Al fine della fruibilità e della funzionalità degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande anche in relazione ad una corretta integrazione urbana, gli strumenti comunali di natura edilizia urbanistica possono prevedere dotazioni di spazi adibiti a parcheggio aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa per le strutture a destinazione commerciale.
2. Tale determinazione viene assunta al fine di rendere compatibili le attività di somministrazione con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità ed alla mobilità dei consumatori.

TITOLO III

LE ATTIVITA' PUBBLICHE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

CAPO I

I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Articolo 11

La domanda di rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione alimenti e bevande o per il suo trasferimento, deve essere inoltrata al Comune, e deve contenere i seguenti elementi :
 - a. se trattasi di domanda inoltrata da persona fisica, nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo ed eventuale recapito telefonico ed informatico, nazionalità e codice fiscale,
 - b. se trattasi di domanda inoltrata da persona giuridica, denominazione o ragione sociale, sede legale dell'impresa ed eventuale ulteriore recapito, numero di codice fiscale o di partita IVA e dati del legale rappresentante,
 - c. autocertificazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 12 e 13 della Legge Regionale n. 1/2007,
 - d. ubicazione dell'esercizio, superficie del locale con indicazione degli spazi di somministrazione e di servizio, durata (stagionale/annuale) e insegna dell'esercizio.

2. Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o per il trasferimento di un esercizio esistente, devono essere allegati:
 - a. planimetria dei locali, in scala 1:100 con indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata alla somministrazione sottoscritta dal richiedente l'autorizzazione e da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo professionale;
 - b. certificazione ovvero autocertificazione di conformità edilizia/urbanistica e di agibilità dei locali a firma di tecnico abilitato (fatta salva la verifica, da parte dell'ufficio comunale competente, di quanto dichiarato);
 - c. autocertificazione attestante la congruenza del locale ai parametri qualitativi individuati con riferimento alla specifica zona di localizzazione approvati con il presente piano (rispetto dei requisiti minimi e indicazione degli altri parametri necessari per il raggiungimento del punteggio richiesto);
 - d. certificato di prevenzione incendi, qualora occorrente, ovvero copia dell'istanza inoltrata al fine del suo ottenimento al comando provinciale dei vigili del fuoco.

3. La documentazione di cui ai punti a) b) e d) del comma 2, potrà essere presentata dal richiedente anche dopo il rilascio dell'autorizzazione amministrativa, ma in ogni caso dovrà essere acquisita agli atti dell'ufficio prima dell'inizio dell'attività che risulta quindi condizionata alla regolarizzazione dell'istanza.

4. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria, della modulistica indicata all'articolo 7 della L.R. n. 1/2007, al fine di uniformare la procedure al momento vigenti alle nuove disposizioni regionali in materia di somministrazione alimenti e bevande, si stabiliscono i contenuti delle domande di rilascio di autorizzazione, **secondo lo schema allegato sub lettera b)** al presente provvedimento.

Articolo 12

Il procedimento amministrativo

1. Entro il termine di giorni dieci decorrenti dalla data di ricevimento della domanda di rilascio dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento effettua comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti della Legge n. 241/1990.
2. Esaurita la fase istruttoria, il responsabile del procedimento si pronuncia in merito al rilascio ovvero al diniego dell'autorizzazione richiesta, entro il termine di giorni 60 dalla data di assunzione a protocollo dell'istanza completa, con l'emissione del provvedimento finale.
3. Decorso tale termine senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta.

Articolo 13

La comunicazione di effettivo inizio dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 145 comma 1 del Testo Unico in materia di Commercio, l'autorizzazione per l'apertura di un esercizio di somministrazione decade qualora l'attività non sia intrapresa entro il termine di un anno dalla data di rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
2. Al fine di poter effettuare le verifiche di cui al comma che precede si stabilisce che, contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne debba dare comunicazione a questa amministrazione utilizzando il modulo **allegato sub lettera c)**;

Articolo 14

L'adeguamento del locale

1. Ai sensi dell'articolo 55 comma 6 del L.R. n. 1/2007, il titolare dell'autorizzazione deve, entro il termine di giorni 180 dalla data di rilascio dell'autorizzazione, e comunque prima dell'effettivo inizio dell'attività, adeguare il locale e gli eventuali spazi aperti, a tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle norme edilizie ed urbanistiche, ai parametri qualitativi, alle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza alimentare, di sorvegliabilità, di inquinamento acustico e qualora occorrente, di prevenzione incendi.
2. I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati, previa specifica richiesta del titolare da inoltrare prima della scadenza dei termini di legge, per un periodo pari a quello individuato per l'adeguamento del locale.

Articolo 15

La proroga all'inizio dell'attività

1. Il titolare dell'autorizzazione deve dare avvio all'attività di somministrazione entro il termine di anni uno dalla data di rilascio pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo l'eventuale concessione di ulteriore proroga che potrà essere eventualmente concessa previa presentazione di istanza di protrazione dei termini di decadenza specificando le ragioni che hanno impedito l'avvio dell'impresa.
2. Il dirigente competente, valutata l'argomentazione esposta, potrà concedere la protrazione richiesta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a. il titolare dell'autorizzazione dovrà dimostrare con atti formali di aver ottenuto la disponibilità del sito o del locale in tempi insufficienti per il suo allestimento,
 - b. i locali da adibire a nuova sede dell'attività, risultano in fase di ristrutturazione,
 - c. i locali da adibire a sede dell'attività per i quali il titolare aveva ottenuto la disponibilità, sono divenuti indisponibili ovvero inagibili per causa di forza maggiore;
 - d. i locali da adibire a sede dell'attività devono essere ulteriormente adeguati alle norme igienico sanitarie così come richiesto dal Servizio Igiene Pubblica della A.S.L.;
 - e. per seri e documentati motivi di salute del titolare dell'autorizzazione ovvero di un parente o affine entro il primo grado.
3. La protrazione dei termini di decadenza dell'autorizzazione verrà concessa per il tempo ritenuto strettamente necessario per la regolarizzazione ad insindacabile giudizio del dirigente competente, salvo i casi di cui alla lettera e) del comma 2 per i quali verrà concesso un periodo pari a quello di temporanea documentata inabilità.

Articolo 16

Il preposto ed il sostituto alla somministrazione

1. Per preposto si intende il soggetto che, in modo stabile e continuativo, sovrintende al corretto svolgimento dell'attività commerciale, esercitandola in nome e per conto del titolare.
2. Per sostituto si intende il soggetto che, in modo saltuario ed in caso di assenze temporanee, fa le veci del titolare.
3. Il carattere di stabilità e continuità nella sostituzione all'esercizio dell'attività commerciale, si concretizza nel caso in cui il titolare risulti assente per un periodo di almeno 30 giorni continuati.
4. Il preposto all'attività commerciale deve essere nominato dal titolare con specifico atto scritto che dovrà essere sottoscritto dal delegato/preposto per accettazione. Copia della delega dovrà essere trasmessa al Comune, mentre una copia dovrà essere trattenuta nell'esercizio commerciale.
5. Il preposto all'attività commerciale deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 12 ed all'articolo 13 della legge regionale.
6. Qualora un soggetto giuridico sia intestatario di più attività di somministrazione di alimenti e bevande deve nominare un rappresentante preposto diverso per ogni singola titolarità di attività.
7. Ai fini di cui al comma 4, nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 della L.R. n. 1/07, si stabiliscono i contenuti del modulo di delega e comunicazione secondo lo schema **allegato sub lettera d)** al presente provvedimento.

Articolo 17

L'ampliamento/riduzione della superficie

1. L'ampliamento/riduzione della superficie di un locale di somministrazione è soggetto a semplice comunicazione ma può essere legittimamente effettuato decorsi trenta giorni dalla data di sua assunzione a protocollo salvo interruzione dei termini in caso di dichiarazione incompleta.

2. E' soggetta alla comunicazione di cui al comma precedente l'ampliamento/riduzione della superficie di somministrazione effettuato:
 - a. per adeguamento dei locali,
 - b. per annessione di nuove unità immobiliari,
 - c. per individuazione di aree aperte, private o pubbliche.
3. La comunicazione dovrà contenere le certificazioni di cui all'art. 11 attestanti la permanenza del rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 6 nonché l'indicazione dei parametri e del relativo punteggio minimo di cui all'art. 7 del presente regolamento nonché la conformità edilizio urbanistica.
4. Di tale ampliamento (riduzione) il titolare dell'attività dovrà dare, ai meri fini igienico sanitari, specifica comunicazione utilizzando il modulo di notifica delle variazioni significative all'uopo predisposto in attuazione del regolamento CE n. 852.
5. Entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della comunicazione completa il Comune dovrà verificare il rispetto dei requisiti di cui all'art. 6 e 7 del presente regolamento nonché la conformità edilizio urbanistica e il rispetto delle norme sulla sorvegliabilità con facoltà di concedere un periodo di proroga per eventuali adeguamenti.

Articolo 18

Il subingresso

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale per atto tra vivi o per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante del titolo abilitativo per lo svolgimento dell'attività.
2. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria, della modulistica indicata all'articolo 7 della L.R. n. 1/2007, si stabiliscono i contenuti delle comunicazione prevista all'articolo 132 della L.R. n. 1/2007, secondo lo schema **allegato sub lettera e)** al presente provvedimento.
3. Le comunicazione dovrà essere inoltrata in carta semplice, sottoscritta in originale, allegando copia dei documenti indicati nella modulistica allegata al presente piano.

Articolo 19

L' affidamento di reparto

1. Il titolare di un'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande articolata su più reparti, può affidare la gestione di uno o più reparti a soggetto terzo in possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'articolo 12 e 13 della L.R. n. 1/2007, per un periodo di tempo convenuto.
2. Il titolare dell'attività deve dare comunicazione al Comune dell'avvenuto affidamento di reparto allegando :
 - a. copia del contratto o dell'incarico sottoscritto dalle parti nel quale sia chiaramente indicata la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo;
 - b. autocertificazione sottoscritta dal gestore dell'attività attestante il possesso dei requisiti morali e professionali indicati all'articolo 12 e 13 della L.R. n. 1/07;
 - c. modulo di notifica della variazioni significative per la parte igienico sanitaria.
3. La presentazione della comunicazione di cui al comma 2 abilita il gestore all'esercizio dell'attività.

CAPO II LE ATTIVITA' SECONDARIE

Articolo 20

Le attività accessorie

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 55 comma 1 della L.R. n. 1/2007, abilita anche :
 - a. all'installazione ed all'uso di apparecchi radiotelevisivi,
 - b. all'installazione ed all'uso di apparecchi di diffusione sonora e di immagini,
 - c. all'installazione ed all'uso di apparecchi elettronici da gioco (anche videogiochi) salvo quanto di seguito indicato,
 - d. all'effettuazione di spettacoli di musica dal vivo, tra cui anche il karaoke,
 - e. all'effettuazione di spettacoli o altre attività di trattenimento.
2. Lo svolgimento dell'attività accessorie di cui al comma 1 non è soggetto alla presentazione di alcuna comunicazione o dichiarazione di inizio attività, fatte salve le speciali disposizioni di cui all'ordinanza sindacale in tema di orari di esercizio.
3. Le attività accessorie di cui ai commi precedenti, con esclusione delle attività di detenzione ed uso di apparecchi elettronici da gioco, possono avere libero svolgimento a condizione che non si configurino come attivazione di un locale di pubblico spettacolo.
4. L'installazione e l'uso di videogiochi è sottoposto alle speciali disposizioni di cui all'articolo 110 del T.U.L.P.S n. 773/1931, dei Decreti Direttoriali del 27 ottobre 2003 e del 18 gennaio 2007.

Articolo 21

Svolgimento delle attività accessorie

1. L'esercizio delle attività accessorie indicate all'articolo precedente è sempre consentito a condizione che:
 - a. l'attività accessoria si svolga in occasione della normale attività di somministrazione,
 - b. in occasione dello svolgimento dell'attività accessorie non siano allestiti palchi o altre strutture né siano accese ulteriori luci per richiamare clientela,
 - c. l'attività accessoria non sia di alcun intralcio al normale svolgimento dell'attività di somministrazione e non sia richiesto agli avventori alcun compenso supplementare per il trattenimento musicale,
 - d. nessun compenso sia richiesto ai frequentatori del locale né sotto la forma di biglietto di ingresso, né sotto la forma di maggiorazione dei prezzi e di consumazione obbligatoria.

Articolo 22

Le attività di gioco

1. I titolari di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande possono installare nei locali dell'esercizio (comprese le aree all'aperto pubbliche o private adiacenti o pertinenti al locale), apparecchi da gioco o da intrattenimento ed attrazioni dello spettacolo viaggiante a condizione che :
 - a. dimostrino il possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di gioco ovvero di altro titolo abilitato comunque denominato,
 - b. rispettino le speciali disposizioni legislative che regolamentano l'attività di gioco,

- c. la superficie destinata all'installazione di attrazioni di cui sopra non superi il 10% del totale della superficie di somministrazione,
- d. lo spazio destinato all'installazione di apparecchi elettronici da gioco deve altresì rispettare i limiti dei decreti direttoriali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 e del 18 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 23

Le aree all'aperto – modalità di utilizzo

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande può essere effettuata, oltre che nei locali dell'esercizio, su aree aperte al pubblico, siano esse pubbliche o private purché l'area esterna non superi il 100% della superficie di somministrazione al chiuso e comunque fino ad un massimo di 100 mq.
2. Nel caso in cui l'attività di somministrazione sia esercitata anche su area all'aperto (pubblica o privata) si richiamano le speciali disposizioni indicate nel regolamento comunale sull'occupazione suolo pubblico e nel regolamento edilizio.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano in caso di aree ricadenti nel demanio marittimo. (COMMA INSERITO CON DELIBERAZIONE C.C. 41 DEL 21.04.09 E IN VIGORE DAL 17.05.09)

CAPO III LE ATTIVITA' STAGIONALI

Articolo 24

La domanda di autorizzazione stagionale

1. I soggetti interessati ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande, devono presentare istanza in carta legale al Comune, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 11.
2. Le procedure amministrative attinenti all'attività stagionale di somministrazione alimenti e bevande sono regolamentate al Capo I : i procedimenti amministrativi.

Articolo 25

Il periodo di apertura

1. Le attività stagionali di somministrazione di alimenti e bevande possono esercitare l'attività per un periodo massimo di giorni 270 nel corso dell'anno solare (9 mesi) anche non consecutivi.
2. Il periodo minimo di apertura è stabilito in giorni 60 consecutivi che dovranno comportare complessivamente almeno 150 giorni di esercizio (5 mesi) ogni anno solare.
3. Il titolare dell'attività stagionale di somministrazione alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno i periodi di apertura dell'anno successivo.
4. Nel caso in cui l'attività stagionale si svolga in locali ovvero in aree di proprietà del demanio comunale o di altra pubblica amministrazione, il periodo di apertura dell'esercizio sarà subordinato all'assenso dell'Ente proprietario, che dovrà essere allegato alla comunicazione di cui al comma 3.

CAPO IV
LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

Articolo 26

La dichiarazione di inizio attività

1. Sono sottoposte alle procedure di cui all'articolo 18 comma 1 della L.R. n. 1/2007, e pertanto alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ed alla comunicazione di effettivo inizio dell'attività, gli esercizi di somministrazione che esercitano l'impresa commerciale:
 - a. nel domicilio del consumatore,
 - b. in forma temporanea,
 - c. congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago,
 - d. nelle mense aziendali e negli spacci annesse alle aziende, amministrazioni enti e scuole qualora l'attività sia esercitata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti,
 - e. nella case di cura, asili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti senza fini di lucro ed in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali,
 - f. nei musei, teatri, sale da concerto e sale per convegni;
2. L'attività di somministrazione potrà essere legittimamente avviata trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività e non oltre sei mesi dalla stessa. Dell'avvio dell'attività, l'interessato deve dare specifica comunicazione al Comune.
3. Nelle more dell'approvazione da parte della Regione Liguria della modulistica prevista all'articolo 7 del L.R. 1/07, si stabiliscono i contenuti della dichiarazione e della comunicazione secondo gli schemi **allegati sub lettera f) (D.I.A) e sub lettera c) (Comunicazione Effettiva Apertura)** al presente provvedimento.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera d) e) ed f) di gestione diretta del servizio nessun adempimento di denuncia di inizio attività e di comunicazione di effettivo esercizio è dovuta al Comune.

TITOLO IV LE ATTIVITA' NON SOTTOPOSTE A PIANIFICAZIONE

Articolo 27

Le tipologie

1. Non sono sottoposte alla pianificazione comunale prevista all'articolo 55 comma 2 della Legge Regionale n. 1/2007, le attività di somministrazione effettuate:
 - a. negli esercizi nei quali la somministrazione viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed esercizi similari,
 - b. negli esercizi situati all'interno di aree di servizio extraurbane principali, delle autostrade, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico, a condizione che non abbiano accesso dalla pubblica via, e sui mezzi di trasporto,
 - c. negli esercizi posti nell'ambito di impianti di distribuzione solamente nel caso in cui siano dotati di apparecchiature self service post pagamento,
 - d. nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole,

- e. senza fini di lucro nella case di cura, asili, scuole, case di riposo, caserme, stabilimenti in favore delle persone alloggiate o ospitate per fini istituzionali,
 - f. all'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e congressi;
 - g. in forma temporanea.
2. Così come indicato al precedente Titolo III le attività elencate al comma precedente possono essere intraprese previa presentazione della dichiarazione di inizio attività e dalla comunicazione di inizio effettivo dell'attività.

Articolo 28

L'esercizio congiunto dell'attività di somministrazione e di intrattenimento e svago

1. Non è sottoposta alla programmazione comunale l'attività di somministrazione esercitata congiuntamente all'attività di intrattenimento, esclusivamente nel caso in cui :
 - a. la superficie destinata all'attività di intrattenimento sia almeno tre quarti della superficie totale dell'esercizio, con esclusione degli spazi destinati a retro, magazzini, uffici e locali di servizio,
 - b. l'attività di somministrazione sia effettuata prevalentemente nei confronti delle persone che usufruiscono dell'attività di intrattenimento, intendendo in tal senso il parametro del 50% più uno dei clienti,
 - c. l'attività di somministrazione sia svolta esclusivamente durante gli orari di apertura del locale di intrattenimento.
2. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al primo comma, concretizza esercizio abusivo dell'attività pubblica di somministrazione ed è sanzionabile ai sensi di legge.

Articolo 29

Musei, teatri, sale convegni e congressi

1. All'interno di musei, teatri, sale da concerto, sale convegni e sale congressi, è consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione a condizione che :
 - b. la superficie destinata alla somministrazione non superi il 10 % della superficie totale della struttura culturale e ricreativa,
 - c. il locale di somministrazione si trovi all'interno dell'unità immobiliare e non abbia accesso diretto esclusivo dalla pubblica via,
 - d. l'attività di somministrazione sia effettuata esclusivamente negli orari di effettuazione delle manifestazioni ricreative e o culturali.
2. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui al primo comma, concretizza esercizio abusivo dell'attività pubblica di somministrazione ed è sanzionabile ai sensi di legge.

TITOLO V I CRITERI PER GLI ORARI DI APERTURA

Articolo 30

Gli esercizi di somministrazione - orari -

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzati ai sensi dell'articolo 55 della L.R. n. 1/2007, devono restare aperti al pubblico per un minimo di 6 ore giornaliere e fino ad un massimo di 18 ore giornaliere.

2. Nell'ambito di detti limiti, il Sindaco con provvedimento emanato ai sensi dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 116 del Testo Unico del Commercio, determina gli orari di apertura e chiusura degli esercizi.

Articolo 31

Le attività accessorie -orari -

1. Le attività accessorie elencate all'articolo 20 comma 1 lettera a), b) e c) possono essere effettuate durante il periodo di apertura del locale in cui si svolgono.
2. In caso di attività accessorie che possono costituire fonte di inquinamento acustico, tra cui quelle elencate all'articolo 20 comma 1 lettera d) ed e), dovranno essere rispettate altresì le speciali disposizioni in materia di orario di cui al regolamento comunale in materia.

Articolo 32

Gli esercizi di trattenimento e svago - orari -

1. Gli esercizi di trattenimento e svago di cui all'articolo 58 comma 1 lettera a) della L.R. n. 1/2007, di seguito indicati, sono tenuti a modulare gli orari nel rispetto di limiti massimi la cui determinazione è stabilita con provvedimento del Sindaco:
sale da gioco,
sale da ballo e discoteche,
stabilimenti balneari.

Articolo 33

Le attività artigianali - orari -

1. Le attività artigianali che somministrano alimenti e/o vendono per asporto gli alimenti prodotti nei medesimi locali od in locali attigui di cui al successivo articolo 38 devono osservare disposizioni sull'orario di apertura e chiusura stabilite con provvedimento Sindacale.
In caso di attività esercitata congiuntamente, il cui orario di esercizio è regolamentato da altre norme, il titolare potrà applicare l'orario più estensivo.

Articolo 34

I turni di apertura obbligatori

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 116 comma 1 della L.R. n. 1/2007, il Sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 50 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000, può stabilire aperture straordinarie in determinate giornate, o fasce orarie di apertura obbligatoria, anche prevedendo speciali discipline per le singole zone commerciali già individuate al precedente articolo 4.

TITOLO VI IL MONITORAGGIO DELLA RETE

Articolo 35

La denominazione degli esercizi

1. Le attività di somministrazione, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività inoltrata ai sensi del regolamento CE n. 852, possono assumere le seguenti denominazioni:
 - a. ristorante, trattoria, osteria con cucina, pizzeria ed esercizi similari,

- b. esercizio con cucina tipica ligure, ristorante, trattoria, osteria con cucina in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti della cucina tipica regionale,
 - c. tavole calde, self-service, fast food ed esercizi similari,
 - d. bar tavola fredda: esercizi in cui si somministrano bevande ed alimenti compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti in cui la manipolazione consiste nell'assemblaggio della farcitura e nel riscaldamento,
 - e. bar, caffè e simili: esercizi in cui si somministrano prevalentemente bevande comprese quelle alcoliche nonché dolci e spuntini,
 - f. bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia ed esercizi similari: esercizi in cui si somministrano bevande ed un'ampia gamma di generi di pasticceria e gelateria,
 - g. birrerie, pub, enoteche, sale da the ed esercizi similari: esercizi specializzati nella somministrazione di specifiche tipologie di bevande.
2. La denominazione di cui all'articolo precedente ha validità ai soli fini del monitoraggio delle attività di somministrazione alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione prevista all'articolo 55 comma 11 della Legge Regionale n. 1/2007.

Articolo 36

La comunicazione dell'interessato

1. Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune la denominazione di riferimento tra quelle elencate all'articolo precedente.
2. Nel caso in cui l'esercizio risulti articolato su più reparti, il titolare dell'attività deve segnalare l'attività prevalente intendendo in tal senso l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di somministrazione.

Articolo 37

La trasmissione dei dati

1. Il Comune, in ossequio a quanto previsto all'articolo 55 comma 11 della L.R. n. 1/2007, provvede a trasmettere alla camera di commercio territorialmente competente, con cadenza semestrale, e precisamente nei mesi di luglio e di gennaio, i dati relativi al rilascio delle autorizzazioni amministrative per la somministrazione alimenti e bevande.

TITOLO VII LE ATTIVITA' ARTIGIANALE DI PRODUZIONE ALIMENTI - CONSUMO SUL POSTO -

Articolo 38

Le attività artigianali

1. Alle imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla Legge Regionale 2 gennaio 2003, n. 3, che operano nel settore alimentare, è consentita l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato sul posto.
2. Sono comprese nella tipologia sopra enunciata le attività di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - i panifici,
 - i produttori di prodotti da forno, (pizza, focaccia, farinata),
 - i produttori di prodotti di gastronomia,
 - i produttori di dolci,

- le gelaterie,
- gli esercizi simili, quali ad esempio le bruschetterie, le piadinerie, le yougurterie,
- le creperie, i produttori Kebab.

Articolo 39

Il consumo immediato sul posto

1. Il consumo immediato sul posto può essere effettuato a condizione che:
 - a. i locali in cui si svolge tale attività siano quelli di produzione ovvero altri locali o aree aperte comunicanti e/o adiacenti;
 - b. sia escluso il servizio assistito di somministrazione, intendendo in tal senso l'assistenza dell'esercente nella scelta del prodotto ed il servizio al tavolo;
 - c. siano fornite solo stoviglie e posate in plastica monouso e tovaglioli di carta;
 - d. eventuali tavoli messi a disposizione della clientela abbiano altezza non inferiore a mt. 1,30.
2. Al fine dell'individuazione dello spazio del locale artigianale da riservare al consumo sul posto, si stabilisce che tale superficie non può, in nessun caso, eccedere la quota del 50% (considerato anche lo spazio all'aperto) della superficie totale dell'esercizio dando nel contempo atto che tale spazio non potrà avere dimensioni inferiori a metri quadrati quattro.
3. Ai soli fini igienico sanitari, si stabilisce che l'attività di consumo sul posto potrà essere legittimamente intrapresa solo dopo aver presentato a questa Amministrazione apposito modulo per la notifica delle variazioni significative di impresa del settore alimentare già registrata.

Articolo 40

L'attività di vendita

1. Nel caso in cui il titolare dell'impresa artigiana del settore alimentare voglia estendere la propria tipologia di vendita anche a prodotti alimentari non di propria produzione, quali ad esempio acqua e bibite in genere, dovrà porsi in regola con le norme che disciplinano l'attività commerciale di cui alla sezione II del Capo III della L.R. n 1/2007.
2. I requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti del settore alimentare, sono quelli previsti all'articolo 13, comma 1 lettera b) della Legge Regionale 2 gennaio 2007, n. 1.

TITOLO VIII
LE PROCEDURE SANZIONATORIE E LE NORME TRANSITORIE

Articolo 41

Obblighi di pubblica sicurezza

1. Le autorizzazioni di somministrazione alimenti e bevande mantengono la natura di licenze di polizia ai fini dell'art. 86 del t.u.l.p.s. e pertanto trovano applicazione gli articoli di seguito riportati (elenco esemplificativo ma non esaustivo) del testo unico approvato con R.D. del 18 giugno 1931 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635:
t.ul.p.s.

articolo 8	le autorizzazioni di polizia sono personali
articolo 9	obbligo di osservare le prescrizioni
articolo 10	revoca o sospensione autorizzazione per abuso del titolare
articolo 11	possesso di requisiti morali
articolo 86	obbligo di licenza per i pubblici esercizi
articolo 92	ulteriori requisiti morali
articolo 100	sospensione della licenza per gravi disordini
articolo 101	divieto di adibire il pubblico esercizio ad ufficio di collocamento
articolo 104	divieto di pagare salari con bevande alcoliche
regolamento t.u.l.p.s.	
articolo 152	validità dell'autorizzazione anche come licenza ai sensi art. 86 tulps
articolo 180	obbligo di esporre l'autorizzazione
articolo 181	divieto di somministrare alcolici come prezzo di scommessa
articolo 186	obbligo di cessare l'attività all'orario di chiusura
articolo 187	divieto di rifiutare la somministrazione senza un legittimo motivo
articolo 188	divieto di adibire minori di anni diciotto alla somministrazione

2. E' comunque vietata la somministrazione di alcolici ai minori di anni sedici(art. 689 c.p.) e ai soggetti in manifesto stato di ubriachezza (art. 691 c.p.).

Articolo 42

Disposizioni generali

1. In merito alla procedura sanzionatoria, si fa espresso rinvio alle disposizioni di cui agli articoli 142 e 144 della L.R. n. 1/2007.
2. Per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento e non espressamente sanzionate ai sensi del comma 1 o da specifiche disposizioni di legge verranno applicate le sanzioni di cui all. art. 16 comma 2 della legge 689/1981 novellato dall'art. 7 bis del T.U.E.L.
3. In merito alle sanzioni amministrative di tipo accessorio trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 17-ter e 17- quater del t.u.l.p.s.

Articolo 43

La decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande decade quando ricorrono le circostanze indicate all'articolo 145 comma 1 della Legge Regionale n. 1/2007.

Articolo 44

La revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande può essere revocata nel caso in cui il titolare dell'attività non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 55 comma 6 della L.R. n. 1/2007, ovvero non provveda ad adeguare il locale e gli eventuali spazi aperti, a tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano lo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alle norme edilizie ed urbanistiche, ai parametri qualitativi, alle disposizioni igienico sanitarie e di sicurezza alimentare, di inquinamento acustico, qualora occorrenti, di prevenzione incendi, e di sorvegliabilità.
2. Analoga procedura verrà avviata nel caso in cui il titolare dell'attività non provveda, nei medesimi termini, alla presentazione della richiesta di proroga indicata all'articolo 16 del presente regolamento.

3. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione sarà emesso previa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/1990, e potrà essere disposto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'interessato della comunicazione.
4. Il procedimento di revoca può essere sospeso o archiviato qualora l'interessato dimostri di avere avviato le relative procedure amministrative per la regolarizzazione della propria posizione.
5. Nel caso in cui le procedure amministrative avviate per uniformare l'attività alle prescrizioni impartite non abbiano esito favorevole, e cioè il titolare dell'autorizzazione non risulti in possesso dei requisiti necessari per la regolarizzazione, la revoca verrà immediatamente eseguita.

Articolo 45

Durata, entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente piano commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande ha validità quadriennale con decorrenza dalla data di entrata in vigore e può essere aggiornato, prima della scadenza, con le medesime modalità previste per l'approvazione.
2. Il presente piano entra in vigore il giorno successivo a quello in cui la relativa deliberazione consigliare di approvazione diviene esecutiva.
3. Il rispetto dei parametri di cui agli artt. 6 e 7 del presente regolamento non si applicano ai procedimenti di apertura, ampliamento (riduzione) e/o trasferimento delle attività di somministrazione in corso alla data di entrata in vigore del presente piano.

DETERMINAZIONE PUNTEGGI CRITERI

<p>Zona centro; zona ponente; zona levante; zona arenile.</p>	<p>CARATTERISTICHE STRUTTURALI OBBLIGATORIE:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'esercizio di somministrazione non potrà avere dimensioni della superficie di somministrazione inferiore a mq. 30 (potrà essere consentito derogare al requisito della dimensione minima dell'esercizio nella Zona Arenile qualora il rispetto di tale requisito sia in contrasto con i vincoli della normativa demaniale), - l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso dei soggetti diversamente abili, - impianto di riscaldamento e condizionamento, - canna fumaria a tetto nel caso di attività con forno a legna, - certificazione corretto smaltimento dei fumi e dei vapori per le altre attività di ristorazione. <p>REQUISITI SANITARI OBBLIGATORI:</p> <p>Gli esercizi destinati alla somministrazione, fatte salve le indicazioni di cui al regolamento CE n. 852, devono essere dotati delle seguenti caratteristiche minime:</p> <p>a) nel caso di locale che somministra solo bevande e cibi freddi o precotti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 servizio igienico adeguato alla normativa sulle persone diversamente abili dotato di antibagno in cui sarà collocato un lavabo che deve disporre di acqua corrente calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura, - sistema di aerazione forzata per il locale bagno in caso di mancanza del ricambio naturale dell'aria, - un ulteriore lavabo per il lavaggio degli alimenti e la sciacquatura delle stoviglie, solitamente collocato nel bancone bar; <p>b) nel caso di locale che effettua attività di ristorazione :</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 1 servizio igienico riservato alla clientela adeguato alla normativa sulle persone diversamente abili dotato di antibagno in cui sarà collocato un lavabo che deve disporre di acqua corrente calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura, - n. 1 servizio igienico riservato al personale dell'esercizio dotato di antibagno in cui sarà collocato un lavabo che deve disporre di acqua corrente calda e fredda, materiale idoneo per lavarsi le mani ed un igienico sistema di asciugatura, - sistema di aerazione forzata per il locale bagno in caso di mancanza del ricambio naturale dell'aria, - un locale o area spogliatoio, - un locale preparazione dotato dei seguenti reparti: preparazione alimenti – cottura – lavaggio.
<p>Zona centro; zona ponente (esclusa frazione Ranzi); zona levante; zona arenile.</p>	<p>PUNTEGGI PARAMETRI QUALITATIVI FACOLTATIVI</p> <p>a) Superficie di somministrazione del locale oltre quella minima di cui al punto a) dell'art. 6: da mq 31 a mq 70 punti 20 oltre mq 71 punti 60</p> <p>b) numero di servizi igienici aggiuntivi al primo a disposizione della clientela: punti 10</p> <p>c) presenza del reparto area fumatori (a norma di legge) punti 50</p> <p>d) adeguamenti strutturali aggiuntivi per la fruizione dei servizi da parte di soggetti diversamente abili rispetto a quelli obbligatori di cui ai punti b) e c) del precedente articolo punti 5 per ogni accorgimento</p> <p>e) uscite di sicurezza punti 30</p> <p>f) in sonorizzazione del locale: punti 60</p>

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">g) Impianto per la rinnovazione automatica dell'aria:
punti 10h) Impianti per il risparmio energetico
punti 30i) la dotazione di parcheggi per la clientela pari ad almeno 2 posti
punti 50;j) posteggi riservati alla clientela oltre a quelli di cui al punto i)
punti 10 per ogni posteggio aggiuntivok) canna fumaria a tetto nel caso di attività diversa da esercizio con forno a legna
punti 50 |
|--|---|

ai fini di cui sopra dichiara

In caso di ditta individuale

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007 (quadro autocertificazione)
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)"

In caso di Società, associazione o altro organismo collettivo

- Di ricoprire l'incarico di _____(1) della Ditta suddetta;
- Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- Che i requisiti professionali di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007 sono posseduti dal _____ che ha compilato in quadro autocertificazione
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)"

Allega alla presente autocertificazione per il possesso dei requisiti morali da parte dei soggetti individuati all'articolo 2 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (2)

Rendo inoltre noto che in caso di mia assenza, l'attività verrà esercitata da _____ nat_ a _____ il _____ che agisce in qualità di _____(3) e che ha compilato il quadro autocertificazione per il possesso dei requisiti morali e/o professionali

PIETRA LIGURE, li _____

firma

(1) specificare se legale rappresentante, socio accomandatario, amministratore, ecc.

(2) sono tenuti alla compilazione del quadro autocertificazione tutti i soci nelle SNC, i soci accomandatari in caso di SAS, gli amministratori in caso di SPA, SAPA, SRL, Soc.Coop.

(3) specificare se socio, dipendente o collaboratore familiare

(4)

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante

_____ rilasciata da _____ il _____

La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
residente in _____
in qualità di

- Titolare
- Delegato preposto all'attività commerciale

D I C H I A R A

di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2007 per la **somministrazione di alimenti e bevande**, e nel dettaglio

- per aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande presso _____ di _____ concluso il _____
- per aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel periodo dal _____ al _____ Iscrizione REA n. _____ del _____ CCIAA di _____
- per aver o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso :
 - l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____
 - l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione, o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
- per essere stato iscritto al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426

data

Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____ il _____

La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

DICHIARAZIONE DI ALTRE PERSONE
Articolo 12 comma 6 della L.R. n. 1/2007

__I__ sottoscritt_ _____ nat__ a
_____ il _____ residente
in _____ codice fiscale
_____ in qualità di _____(1)

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni di cui all'art.10 della Legge n. 575/1965 (antimafia)

PIETRA LIGURE,li _____
_____ firma

allega fotocopia di documento di identità in corso di validità

__I__ sottoscritt_ _____ nat__ a
_____ il _____ residente
in _____ codice fiscale
_____ in qualità di _____(1)

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni di cui all'art.10 della Legge n. 575/1965 (antimafia)

PIETRA LIGURE,li _____
_____ firma

allega fotocopia del documento di identità in corso di validità

__I__ sottoscritt_ _____ nat__ a
_____ il _____ residente
in _____ codice fiscale
_____ in qualità di _____(1)

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- di non essere sottoposto a misure di decadenza sospensioni di cui all'art.10 della Legge n. 575/1965 (antimafia)

PIETRA LIGURE,li _____
_____ firma

allega fotocopia dei documento di identità in corso di validità

AVVERTENZA

Sono soggetti al compilazione:

- tutti i soci delle SNC
- i soci accomandatari nelle SAS
- gli amministratori ed i soci amministratori della SRL, SPA, SAPA, Soc.Coop.

ALLEGATO C) al piano di localizzazione degli esercizi di somministrazione

COMUNICAZIONE DI EFFETTIVA APERTURA DI UN ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE

Al Comune di PIETRA LIGURE

__I__ sottoscritt__ _____
nat__ a _____ il _____ residente
a _____ Via/P.zza _____
_____ n. _____ codice fiscale _____
_____ recapito telefonico _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
_____ Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della
ditta _____ con sede in _____ via _____
_____ partita I.V.A. _____
_____ iscritta al Registro Imprese della CCIAA di _____
_____ al numero _____ del _____

COMUNICA

Che a far data dal _____ inizierà l'attività di somministrazione di alimenti e
bevande nei locali siti in Via/P.za _____
_____ n. _____

data

firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il
dichiarante mediante _____
rilasciata da _____ il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

ALLEGATO D) al piano di localizzazione degli esercizi di somministrazione

DESIGNAZIONE DEL DELEGATO PREPOSTO ALLA VENDITA

__I__ sottoscritt__ _____
nat__ a _____ il _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____
Via/P.zza _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della
CCIAA di _____ al numero _____ del _____

NOMINA

Quale preposto all'attività commerciale __I__ Signor _____
_____ nato a _____
_____ il _____ residente
in _____ codice
fiscale _____, in possesso dei requisiti morali e
professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

IL TITOLARE DELEGANTE

IL DELEGATO PER ACCETTAZIONE

N.B.

Il delegato preposto all'attività commerciale deve compilare il quadro autocertificazione per il possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 12 e 13 della L.R. n. 1/2007

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____
rilasciata da _____ il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

DICHIARAZIONE DEL DELEGATO PREPOSTO ALLA SOMMINISTRAZIONE

QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto _____
 nato a _____ il _____ residente
 in _____ codice
 fiscale _____ in qualità di Delegato preposto
 all'attività di somministrazione

D I C H I A R A

- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 13 della L.R. n. 1/2007 per la **somministrazione di alimenti e bevande**, e nel dettaglio
- per aver frequentato con esito positivo il corso professionale per la somministrazione di alimenti e bevande presso _____ di _____ concluso il _____
 - per aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, l'attività di somministrazione alimenti e bevande nel periodo dal _____ al _____ Iscrizione REA n. _____ del _____ CCIAA di _____
 - per aver o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio precedente l'avvio dell'attività, presso :
 - l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____
 - l'impresa _____ di _____ dal _____ al _____
 in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o all'amministrazione, o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS);
 - per essere stato iscritto al REC di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426
- Che non sussistono nei propri confronti " cause di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 19 della legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)

data

Firma

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

- La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante mediante _____ rilasciata da _____ il _____
- La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione allegando _____

NOTA 1

Articolo 12

(Requisiti morali)

- 1) Non possono esercitare l'attività commerciale di cui all'articolo 1:
 - coloro che sono stati dichiarati falliti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni per delitto non colposo;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva o pecuniaria per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
 - coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) da ultimo modificata dal decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155 o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) da ultimo modificata dal d.l.144/2005, convertito dalla l. 155/2005 ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza.
- 2) Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- 3) Non possono esercitare l'attività di distribuzione di carburanti coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per il delitto previsto dall'articolo 472 del codice penale.
- 4) Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere c), d), e), f), nonché dei commi 2 e 3 del presente articolo permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di tre anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
- 5) Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.
- 6) In caso di società, associazioni o organismi collettivi, i requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia).

ALLEGATO E) al piano di localizzazione degli esercizi di somministrazione

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE, SUBINGRESSO, REINTESTAZIONE, AFFIDAMENTO
DI REPARTO, CESSAZIONE IN ATTIVITÀ
CAPO XVI DELLA L.R. N. 1/2007

Al Comune di PIETRA LIGURE

__I__ sottoscritt _____
nat__ a _____ il _____
_____ residente a _____
_____ Via/P.zza _____
_____ n. _____ codice fiscale _____
_____ recapito telefonico _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____ via _____
_____ partita I.V.A. _____ iscritta
al Registro Imprese della CCIAA di _____ al numero
_____ del _____

COMUNICA

VARIAZIONE IN ESERCIZIO COMMERCIALE
Articolo 131 della L.R. n. 1/2007

Che con atto notarile a rogito del Notaio Dott. _____ di
_____ in data _____ repertorio n. _____

- Ha assunto la rappresentanza legale della ditta di cui alla premessa
- È stata variata _____ (1)
della società _____ già esercente
l'attività commerciale di _____ (2) in
Via/P.zza _____ n. _____, giusta

Denuncia di inizio attività presentata in data _____

Autorizzazione amministrativa n. _____ del _____ per _____
_____ (1)

Verrà compilato il quadro autocertificazione per l'attestazione de requisiti morali ed eventualmente professionali dei soci qualora occorrente

(1) la denominazione dell'azienda oppure la ragione sociale

(2) la denominazione dell'azienda oppure la ragione sociale

(3) specificare tipologia, commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione, ecc.

SUBINGRESSO IN ESERCIZIO COMMERCIALE

Articolo 132 della L.R. n. 1/2007

Di aver acquisito con atto di _____(1) di
azienda stipulato in data _____ a rogito del notaio Dott. _____
di _____ repertorio n. _____,
l'attività di _____(2) già intestata alla ditta _____
_____ con esercizio

in Via/P.za _____,

giusta

| Denuncia di inizio attività presentata al Comune in data _____;

| Autorizzazione amministrativa n. _____ del _____ per _____

_____(2)

Verrà compilato il quadro autocertificazione per l'attestazione dei requisiti morali ed eventualmente professionali dei soci e del delegato alla vendita qualora occorrente

(1) specificare se acquisto o affitto

(2) specificare se commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione, ecc.

REINTESTAZIONE DI ATTIVITA' COMMERCIALE

Di essere rientrato nella disponibilità dell'attività di _____

_____ (1) già concessa in affitto a _____

_____ per _____

_____ (2) in data _____

Verrà compilato il quadro autocertificazione per l'attestazione dei requisiti morali ed eventualmente professionali dei soci e del delegato alla vendita qualora occorrente

(1) specificare se commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione, ecc.

(2) scadenza naturale o recesso dal contratto di affitto

AFFIDAMENTO DI REPARTO

Articolo 133 della L.R. n. 1/2007

Di aver affidato la gestione del reparto _____(1)
a _____ nat. a _____
_____ il _____ residente a _____
_____ Via/P.zza _____
_____ n. _____
codice fiscale _____ recapito telefonico _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____ via _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della
CCIAA di _____ al numero _____ del _____

per un periodo di mesi _____ a decorrere dal _____

Il gestore dell'attività avrà l'onere di compilare il quadro autocertificazione per l'attestazione dei requisiti morali ed eventualmente professionali del legale rappresentante, dei soci e del delegato alla vendita qualora occorrente

|__| Di voler cessare la gestione del reparto _____
_____ (1) già affidato a _____
_____ in data _____

(1) specificare tipologia bar, ristorante, sala da ballo, ecc.

CESSAZIONE DI ATTIVITA'

Articolo 137 della L.R. n. 1/2007

Di cessare, con decorrenza _____ l'attività di _____
_____ (1) esercitata nel locale sito in _____,
giusta

- o Denuncia di inizio attività presentata al Comune in data _____;
- o Autorizzazione amministrativa n. _____ del _____ per _____

La comunicazione di cessazione dovrà essere effettuata entro il termine di giorni 60 dal verificarsi del fatto

(1) specificare se commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione, ecc.

DICHIARA

- che l'esercizio sito in _____
ha una superficie totale di mq. _____ di cui :
mq. _____ riservati al _____ (specificare
attività)
mq. _____ servizi per il pubblico
mq. _____ locali di servizio e per il personale
mq. _____ destinati ad altri scopi
- che i locali dove ha sede l'attività commerciale non hanno subito alcuna modifica strutturale,
nemmeno nella disposizione interna, rispetto alla precedente gestione
- che i locali dove ha sede l'attività commerciali hanno subito le seguenti modifiche strutturali

- che l'attività sarà esercitata in forma
- Annuale
 - Stagionale dal _____ al _____

PIETRA LIGURE, li _____

Firma

ALLEGATO alla comunicazione di variazione, subingresso, reintestazione, affidamento di reparto, cessazione in attività commerciale - Capo XVI della L.R. n. 1/2007

Il sottoscritto _____, inoltre ai fini di cui sopra, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità degli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 28/12/2000, n. 445:

DICHIARA

In caso di ditta individuale

- Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- Di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007 (quadro autocertificazione)
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)"

In caso di Società, associazione o altro organismo collettivo

- Di ricoprire l'incarico di _____(1) della Ditta suddetta;
- Di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 12 della L.R. n. 1/2007 (nota 1)
- Che i requisiti professionali di cui all'articolo 13 della L.R. n. 1/2007 sono posseduti dal__ sig. _____ che ha compilato in quadro autocertificazione
- Che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575 (antimafia)"

Allega alla presente autocertificazione per il possesso dei requisiti morali da parte dei soggetti individuati

all'articolo 2 comma 3 del D.P.R. n. 252/1998 (2)

PIETRA LIGURE, li _____

_____ firma

(1) specificare se legale rappresentante, socio, socio amministratore

(2) sono tenuti alla compilazione tutti i soci in caso di SNC, i soci accomandatari in caso di SAS, gli amministratori in caso di SRL, SPA, SAPA, Soc.Coop., Soc.Coop a r.l.

ALLEGATO F) al piano di localizzazione degli esercizi di somministrazione

DICHIARAZIONE DI INIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - ARTICOLO 56 DELLA L.R. 3 GENNAIO 2007 N. 1

Al Comune di PIETRA LIGURE

__I__ sottoscritt _____
nat__ a _____ il _____
di nazionalità _____ residente a _____
Via/P.zza _____
n. _____ codice fiscale _____
recapito telefonico _____

- Titolare dell'omonima impresa individuale con sede in _____
Via/P.zza _____
- Legale rappresentante della ditta _____
con sede in _____
Via/P.zza _____
partita I.V.A. _____ iscritta al Registro Imprese della
CCIAA di _____ al numero _____ del _____

D I C H I A R A

Di voler avviare un'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 56 della Legge Regionale n. 1/2007 da svolgersi :

- Presso il domicilio del consumatore _____
Quadro A
- Negli esercizi in cui al somministrazione di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, _____
Quadro B
- Effettuata nelle mense, spacci aziendali, amministrazioni, enti e scuole esclusivamente nei confronti del personale dipendente _____
Quadro C
- Effettuata negli ospedali, case di cura, case per esercizi spirituali, asili infantili, scuole case di riposo, caserme stabilimenti di forze dell'ordine e strutture similari senza fini di lucro in favore delle persone alloggiate e ospitate per fini istituzionali _____
Quadro D
- Effettuata in teatri, musei sale da concerto e simili _____
Quadro E

QUADRO A

Sede operativa _____
Mezzi in dotazione all'azienda _____

QUADRO B

nella sala da ballo o locale notturno sita in _____
_____ all'insegna _____
di cui alla licenza n. _____ del _____ rilasciata ex art.68 e/o 69 del T.U.L.P.S.

nello stabilimento balneare sito in _____
_____ all'insegna _____
di cui alla licenza di balneazione n. _____ del _____ ed alla concessione
demaniale n. _____ del _____ per l'uso del sedime demaniale

nell'impianto sportivo sito in _____
gestito da _____
di cui all'autorizzazione n. _____ del _____ per _____

Altro

QUADRO C

Nella mensa aziendale sita in _____
all'interno dell'azienda _____
con sede in _____

Nello spaccio annesso all'azienda, amministrazione, ente e scuola , denominata _____
_____ sita in _____

QUADRO D

Nell' Ospedale _____
sito in _____

Nella Casa di cura _____
sita in _____

Nella Casa per esercizi spirituali _____
sita in _____

Nell'Asilo Infantile _____
sito in _____

Nella Scuola _____
sito in _____

Nella Casa di Riposo _____
sita in _____

Nella Caserma _____
sita in _____

Nella Caserma delle forze dell'ordine _____
sita in _____

Altro _____

QUADRO E

Museo

_____ sito
in _____

Teatro

_____ sito
in _____

Sala da concerto

_____ sito
in _____

Altro

per

- Nuova apertura
- Trasferimento dell'esercizio sito in Via _____
autorizzazione o dichiarazione n. _____ del _____

con superficie totale di

mq. _____ di cui
mq. _____ riservati alla somministrazione
mq. _____ servizi per il pubblico
mq. _____ locali di servizio e per il personale
mq. _____ destinati ad altri scopi

in forma

- Annuale
- Stagionale dal _____ al _____

PIETRA LIGURE,li

FIRMA

NOTA INFORMATIVA

L'attività di cui alla presente dichiarazione potrà essere legittimamente intrapresa decorsi trenta giorni dalla data di presentazione e non oltre sei mesi dal predetto termine.
Contestualmente all'inizio dell'attività l'interessato ne deve dare comunicazione al Comune ed alla Camera di Commercio competente.

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

La presente autocertificazione è stata sottoscritta alla presente dell'impiegato addetto che ha identificato il dichiarante
mediante _____ rilasciata da _____
_____ il _____

La presente autocertificazione è stata sottoscritta prima della presentazione

allegando _____
